



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n° 1388 Reg. Gen. 2022 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 12.8.2022

da



(avv. FRANCO SANTINA)

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
I.I.S. LEVI PONTI DI MIRANO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
VENETO



(avv. I )

Oggetto: Altre ipotesi

Conclusioni delle parti: come in atti.

FATTO E DIRITTO

La sig.  già collaboratrice scolastica presso l'Istituto Levi Ponti di Mirano da settembre 2018 a giugno 2019 e successivamente destinataria di ulteriore incarico a tempo determinato come "assistente amministrativo" dal settembre 2021 al giugno 2022 in forza di aggiornamento della graduatoria di III fascia del 30.8.2021, lamenta l'illegittima risoluzione *ante tempus* del contratto a termine a seguito della rettifica del punteggio con attribuzione di punti zero ai servizi prestati presso l'Azienda Sanitaria del Veneto, nonché l'illegittima esclusione dal concorso per soli titoli per l'accesso al profilo di "assistente amministrativo" di cui al decreto del 22 aprile 2022, per mancanza del requisito dei 24 mesi di servizio. La ricorrente ha chiesto: *in primis*, che venga accertata l'illegittimità della rettifica del punteggio da parte dell'amministrazione convenuta, che non ha considerato tutto il servizio prestato alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria della Regione Veneto e di conseguenza tutto il servizio prestato come ATA; in secondo luogo, che venga accertata l'illegittimità del provvedimento di cessazione anticipata del contratto a termine, con condanna dell'Amministrazione a risarcire il danno subito; infine, che venga dichiarata l'illegittimità del provvedimento di esclusione dal concorso per soli titoli per il profilo di "assistente amministrativo", con condanna dell'Amministrazione ad adottare ogni provvedimento attuativo del diritto fatto valere.

Costituendosi in giudizio, il Ministero convenuto ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito ed ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che, inseriti in graduatoria, potrebbero potenzialmente essere pregiudicati dalla decisione. Nel merito l'Amministrazione ha rilevato l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.



Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione di questo Giudice, risultando infondata l'eccezione del Ministero che rileva come la posizione in graduatoria della sig. [REDACTED] di cui si controverte nel presente giudizio, costituisca solo l'atto consequenziale alla constatata invalidità dei criteri di valutazione dei DDMM 640/2017 e 50/2021, la cui legittimità deve essere valutata dal Giudice amministrativo. Soccorre in merito l'insegnamento delle S.U. della S.C., che affermano che "al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (v. Cass. S.U. Ordinanza n.17123 del 26/06/2019). Nel caso di specie, la ricorrente chiede il riconoscimento del diritto all'inserimento in graduatoria con il corretto punteggio, evidenziando la corretta interpretazione dei DDMM citati. La domanda di accertamento del diritto impone di ritenere sussistente la giurisdizione di questo Giudice.

Quanto alla richiesta integrazione del contraddittorio, questo Giudicante non ravvisa nell'ipotesi di specie un caso di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria. Se sussiste l'eventualità che, dal richiesto inserimento della ricorrente nella posizione rivendicata, uno degli iscritti nelle graduatorie possa subire una immediata retrocessione, è peraltro impossibile



individuare il potenziale controinteressato, dato che la graduatoria di cui si tratta è “aperta”, non ha limitazione numeriche ed è in continua contrazione e/o espansione quantitativa. In realtà il rischio di arretramento nella graduatoria costituisce solo un effetto indiretto dell'accoglimento della domanda e non è viceversa conseguenza del carattere inscindibile della situazione fatta valere, che solo giustifica l'integrazione del contraddittorio. La soluzione prospettata non contraddice con quanto affermato dalla S.C. (v. Cass. 7.7.2009 n. 15912), che individua una situazione di litisconsorzio necessario facendo leva sul carattere costitutivo della sentenza ex art.63 D. Lgs. n. 165 del 30.1.2001, laddove nel caso di specie la tutela richiesta non comprende affatto l'effetto della costituzione diretta del rapporto di lavoro, solo possibile ed eventuale.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il ricorso muove dal presupposto che il servizio prestato dalla  come infermiera alle dipendenze dell'Azienda ULSS 3 e ULSS 6 della Regione Veneto rientri nell'ambito dei titoli valutabili, in quanto ricompreso tra i servizi prestati “alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici”. L'Amministrazione convenuta, proponendo un'interpretazione letterale del D.M. 640/2017 e del D.M. 50/2021, rileva che le Aziende Sanitarie non sono Amministrazioni Statali e non sono neppure Enti locali, per cui il relativo servizio presso le stesse non è valutabile. L'interpretazione prospettata dal Ministero, sebbene aderisca in maniera pedissequa al dato testuale, non è condivisibile a fronte dell'evidente *ratio legis* volta ad avvantaggiare chi ha già prestato servizio presso una pubblica amministrazione. L'espressione “amministrazioni statali” è in realtà utilizzata in senso atecnico, facendo riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche in senso lato, così come richiamate dall'art. 1 del d. lgs. 165/2001. D'altro canto una diversa interpretazione creerebbe una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, non essendo dato comprendere il motivo per cui debba essere valorizzato il servizio presso un Ente locale e non viceversa presso la Regione o gli enti strumentali della Regione. Né la



diversità potrebbe spiegarsi alla luce della diversa e specifica professionalità acquisita, posto che la qualifica di collaboratore scolastico non necessita di particolari competenze.

Deve pertanto essere riconosciuto il servizio prestato dalla [REDACTED] presso le Aziende ULSS e, a cascata, consegue l'illegittimità dei provvedimenti che hanno disposto la rettifica del punteggio ed hanno dichiarato il servizio prestato dalla ricorrente dal 25.9.2018 al 30.6.2019 nel profilo di collaboratore scolastico e dal 5.9.2019 al 31.8.2020 e dal 21.9.2021 al 18.7.2022 nel profilo di assistente amministrativo come servizio di fatto e non diritto. Ne consegue altresì l'illegittimità della risoluzione anticipata dell'ultimo contratto a termine, con diritto della ricorrente a percepire, a titolo risarcitorio, le retribuzioni maturate sino alla naturale scadenza del contratto. Ne consegue infine l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dal concorso per soli titoli per il profilo Assistente amministrativo di cui al decreto n. 1683 del 22.4.2022.

Sono dovute le spese di lite della sola fase di merito, non essendo stato viceversa accolto il ricorso in sede cautelare.

PQM

Il GL, *contrariis reiectis*, accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria della Regione Veneto e, conseguentemente, del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta come personale ATA.

Accerta l'illegittimità del decreto 18.7.2022 di rettifica del punteggio e di risoluzione anticipata del contratto a termine e condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere, a titolo risarcitorio, le retribuzioni perdute sino alla data di naturale scadenza del contratto, con accessori di legge.

Accerta il diritto della ricorrente a partecipare al concorso per soli titoli per il profilo di Assistente Amministrativo di cui al decreto n. 1683 del 22.4.2022, con obbligo per l'Amministrazione di consentirne la partecipazione.

Condanna l'Amministrazione a rifondere le spese di lite, liquidate in [REDACTED] oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese favore del procuratore attoreo.



Venezia, 30.11.2022

Il GL

